



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 10/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 426/2025 nei confronti di
Bautista Flores Giovanni - id FSI n. 171579
Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Sport Project - id FSI n. 9152

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 19.4.2025-h. 10:00, pervenuto al G.S.N. il 5.5.2025, l'A.C.N. Nicolò Oreste Pincirolì Vago, Arbitro principale del torneo "CIG 2025 - Campionato Provinciale Giovanile di Milano", tenutosi in Cernusco sul Naviglio (MI) con inizio e fine in data 6.4.2025, segnalò che: "*Il giocatore (n.d.r., Bautista Flores Giovanni - id FSI n. 171579) non si è presentato alla scacchiera, all'ultimo turno, senza avvisare gli arbitri della sua assenza. Gli altri giocatori, una volta seduti alle scacchiere, hanno sostenuto si fosse ritirato dal torneo, ma non ho ricevuto comunicazioni ufficiali.*"

Comunicato al Sig. Giovanni Flores Bautista e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Sport Project, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 23 maggio 2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti la data suindicata, avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, il 12.5.2025 il Sig. Carmelo Caruso, Presidente della suindicata Associazione, ha inoltrato una nota riconoscendo l'infrazione commessa dal proprio tesserato e riferendo di aver comminato allo stesso la sanzione della deplorazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Bautista Flores Giovanni - id FSI n. 171579

Il giocatore, in violazione dei principi generali di lealtà e correttezza sportiva, ha trasgredito la disposizione dell'art. 6.2 del R.T.F. che prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfeit.

Un forfeit può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfeit è ingiustificato."

Nel caso che ci occupa, è acclarato che trattasi di forfeit ingiustificato che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario dell'ultimo turno di gioco del punteggio di una vittoria per una partita non giocata.

In altri termini, e per dirla con il Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo, il forfait ingiustificato può annoverarsi in un caso di "*manipolazione di competizioni scacchistiche*", quale "*intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri*".

Ciò posto, tenuto conto che a norma dell'art. 4, co. 3° R.G.D. l'eventuale ignoranza del giocatore delle implicazioni regolamentari del suo forfait ingiustificato non può dallo stesso essere invocata a nessun effetto, la condotta del Sig. Giovanni Bautista Flores costituisce illecito sportivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 R.G.D. con la conseguente punibilità a norma dei combinati disposti degli artt. 24 e 33 R.G.D., prevedendo quest'ultima norma al 2° comma "*la sanzione della sospensione da tre mesi a due anni*" dall'attività agonistica.

Orbene, nella specie, si ritiene equa l'applicazione del minimo edittale in ragione della natura e dell'entità dell'illecito.

- Quanto alla Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Sport Project - id FSI n. 9152

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva, nonostante l'encomiabile attività riferita nella nota pervenuta il 12.5.2025, è incorsa l'Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Sport Project, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, quale società affiliata alla F.S.I. per il cui tramite il Sig. Giovanni Flores Bautista risulta tesserato.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Bautista Flores Giovanni - id FSI n. 171579 responsabile dei fatti addebitati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della sospensione per la durata di mesi 3 (tre) dalla partecipazione a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara l'Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Sport Project - id FSI n. 9152, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti addebitati al tesserato Giovanni Flores Bautista;
- 4) per l'effetto, irroga alla società la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

predisposizione di idonei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Milano, 23 maggio 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente